



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE

Il Rettore

DR

Oggetto:

Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l'attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010.

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 6, comma 14, e l'art. 8;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232, avente ad oggetto "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori, a norma dell'art. 8, comma 1, e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";

Visto, in particolare, il principio di invarianza della progressione economica complessiva sancito dall'art. 2 del D.P.R. 232/2011;

Visto la nota MIUR prot. n. 6565 del 29.05.2017, acquisita al prot. n. 39806 del 30.05.2017 avente ad oggetto "*Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari*";

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2017 n. 205 che dispone "*con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dello stesso decreto...*";

Preso atto che con nota datata 12.11.2020, acquisita al prot. n. 105294 del 12.11.2020, il MUR ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del citato art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2017;

Visto il Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell'art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. n. 134 del 30.1.2020, modificato dal Senato Accademico nella seduta del 26.01.2021, su cui ha reso parere il Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 27.01.2021, al fine di adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e della citata nota del



Ministero dell'Università e della Ricerca del 12.11.2020 (di seguito denominato Regolamento) emanato con D.R. n. 113 del 28.01.2021;

Visto, in particolare, quanto dispongono gli artt. 2, 3, 4, 5, disciplinanti la procedura ordinaria di valutazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento da ultimo richiamato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.01.2021, con parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 26.01.2021, ha approvato il presente bando;

Visto il "Regolamento di Ateneo per la premialità", emanato con D.R. 1527 del 4 ottobre 2017, il quale, tra l'altro, prevede che "Il Fondo è costituito con le risorse provenienti: a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);..."(art. 1, lett. a), del Regolamento);

Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura di valutazione

E' indetta la procedura ai sensi del Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, emanato, da ultimo con D.R. n. 113 del 28.01.2021, per l' A.A. 2020/2021.

Il presente Bando ha vigenza fino al 31.12.2021.

Art. 2

Requisito per l'ammissione alla procedura

Sono legittimati a presentare domanda per la procedura di valutazione ai sensi del presente Bando coloro che hanno maturato nella classe stipendiale di appartenenza la permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e delle specifiche istruzioni fornite dal MUR, nell'A.A. 2020/2021.

Tali soggetti saranno inseriti, rispettivamente, nell'apposito elenco relativo al 1°, 2° e 3° quadrimestre dell'A.A. 2020/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento, non può in alcun caso essere riconosciuta l'attribuzione delle classi stipendiali a coloro i quali, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, si siano resi responsabili di violazioni del Codice etico d'Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.

Coloro che siano legittimati a partecipare alla procedura oggetto del presente bando, ma che non presentino la domanda di partecipazione nel periodo di vigenza dello stesso, non potranno ripresentare domanda prima che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del periodo di permanenza nella classe di appartenenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6, comma 14, L. 240/2010 e dell'art. 2, comma 3, lett. b), del Regolamento.

Le somme corrispondenti agli scatti non attribuiti ai sensi del presente Bando sono conferite al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei



ricercatori di cui all'art. 9 della L. 240/2010 ed all'art.2, lett. a, del Regolamento di Ateneo per la premialità.

Art. 3

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione in oggetto dovrà essere redatta e presentata utilizzando la procedura a tale scopo messa a disposizione dei docenti e ricercatori legittimati a presentare domanda nella rispettiva area riservata.

Si invitano i soggetti legittimati ad inviare la domanda **entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nel quale sono inseriti**, al fine di favorire il celere espletamento della procedura valutativa.

Le domande dovranno comunque pervenire al Dipartimento entro e non oltre il **31 dicembre 2021**.

Art. 4

Valutazione

La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione individuale. La delibera è assunta a maggioranza nella composizione dei soli docenti della fascia interessata e di quella superiore. Alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno non può partecipare il soggetto richiedente.

Entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto precedente da parte del Dipartimento al soggetto richiedente, il medesimo può presentare istanza di revisione ad una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore, composta da tre professori ordinari, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra docenti dell'Ateneo non coinvolti nella procedura di valutazione.

Art. 5

Criteri di valutazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, applicando parametri oggettivi di valutazione definiti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, il **professore** dovrà possedere il requisito di cui alle seguenti lett. a. e b.:

- a. con riferimento al complesso delle **attività didattiche** svolte, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il docente abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica; per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze emergenti dai registri on line;
- b. con riferimento al complesso delle **attività di ricerca** svolte, dovrà risultare che il professore sia autore di almeno due pubblicazioni



scientifiche, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell'ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR) e inserite nel catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca alla data di scadenza del presente Bando.

Ai professori che, a seconda se il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico che precede l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi gestionali istituzionali per almeno 12 mesi:

- Pro Rettore;
- Membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- Delegati del Rettore;
- Coordinatori del Presidio Qualità e del Nucleo di Valutazione;
- Direttori di Dipartimento;
- Presidenti delle Scuole Interdipartimentali;
- Presidenti/Coordinatori Corsi di Studio;
- Coordinatori Scuole di Dottorato;
- Direttori Scuole di Specializzazione;

è riconosciuta una riduzione del 50% del requisito di ricerca di cui alla lettera b. del presente articolo.

I suddetti requisiti si intendono interamente assolti per i professori che, anche solo in uno degli anni di maturazione del requisito, abbiano ricoperto il ruolo di Magnifico Rettore.

Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, il **ricercatore** dovrà possedere i requisiti di seguito indicati:

- a. con riferimento alle **attività didattiche** svolte, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il ricercatore abbia regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dalle dichiarazioni vistate dai Responsabili di Struttura;
- b. con riferimento al complesso delle **attività di ricerca** svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno due pubblicazioni scientifiche, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell'ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR) e inserite nel catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca alla data di scadenza del presente Bando.

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato 1 lavoro, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico in cui si svolge la valutazione, a condizione che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. abbia svolto almeno 180 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nei 3 o 2 anni accademici precedenti l'anno accademico in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo;
- b. abbia ricoperto, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico che precede l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di



valutazione uno degli incarichi istituzionali sopra riportati per almeno 12 mesi.

Dalla relazione dovranno emergere eventuali periodi di malattia o maternità, ovvero di esenzione dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e per l'espletamento delle attività istituzionali.

I periodi di malattia e maternità, i periodi di esenzione dalle attività didattiche previste dall'ordinamento ed i periodi di esenzione dalle attività didattiche per l'espletamento di attività istituzionali non avranno rilevanza negativa ai fini dell'applicazione del parametro relativo alla valutazione delle attività didattiche. I periodi di malattia e maternità determineranno la riduzione del parametro di valutazione delle attività di ricerca da 2 pubblicazioni ad 1 pubblicazione se nel triennio o biennio di riferimento, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, abbiano avuto una durata complessiva pari o superiore alla metà del periodo stesso. L'esito della valutazione individuale viene esplicitato dal Consiglio di Dipartimento ovvero, in caso di istanza di revisione, dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento, con "esito positivo" ovvero "esito negativo". In caso di esito negativo, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere ripresentata trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del periodo di permanenza nella classe di appartenenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

Approvazione degli atti

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione della classe stipendiale a favore di coloro che abbiano ottenuto una valutazione con esito positivo.

Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato all'albo on line di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

Reclami

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, del decreto di cui al precedente art. 6 di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on line di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, con provvedimento motivato.

Art. 8

Attribuzione delle classi

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 10, del Regolamento, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 3, del D.P.R. 232/2011, in caso di valutazione con esito positivo, l'attribuzione delle classi stipendiali successive decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Nelle ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, le corrispondenti risorse sono annualmente conferite al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui al "Regolamento di Ateneo per la premialità", emanato con D.R. 1527 del 4 ottobre 2017 e all'art. 9 della L. 240/2010.



L'esito positivo della valutazione viene comunque fatto salvo anche nel caso in cui sopravvenissero provvedimenti di carriera idonei a modificare la data di maturazione del periodo di permanenza nella classe di appartenenza ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale successiva.

Nel caso di sopravvenienza di provvedimenti di carriera idonei a modificare la data di maturazione del periodo di permanenza nella classe di appartenenza con riferimento ad un docente che abbia avuto un esito negativo della valutazione ovvero non abbia presentato domanda in occasione del primo bando utile, resta fermo che il medesimo non potrà ripresentare l'istanza prima che sia decorso un anno accademico dalla maturazione del medesimo periodo di permanenza nella classe.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, titolare dei dati, in attuazione di quanto dispone l'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, per le finalità di gestione della procedura di valutazione; saranno trattati con strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti. I trattamenti verranno effettuati anche ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, agli esiti della procedura di valutazione e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, valutazione e merito.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione ed espletamento della procedura di valutazione, pena l'impossibilità di partecipazione alla stessa.

Al candidato sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Perugia, al contatto del Titolare: segreteria.rettorato@unipg.it o via PEC: protocollo@cert.unipg.it o al contatto del Responsabile della protezione dati rpd@unipg.it.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento, in ordine agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione Centrale di cui al presente decreto, è la Dott.ssa Isabella Ciotti – e-mail: isabella.ciotti@unipg.it - tel. 075 585 2070-2003.

Art. 11

Pubblicità

Il presente avviso, ai sensi del Regolamento, è pubblicato all'Albo online dell'Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unipg.it>) selezionando in sequenza le voci: Concorsi – Personale docente - procedure attribuzione classi stipendiali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Art. 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.

Il Rettore

Prof. Maurizio OLIVIERO

(documento firmato digitalmente)